



## **IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il Decreto n. 281 del 12/11/25 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** l'istanza PO\_11\_2026 del 17.2.2026 - assunta al protocollo generale AdSP n°5434 del 17.2.26 – con cui la società La Nuova Meccanica Navale s.r.l., in merito ai lavori in corso di ristrutturazione per la realizzazione dei nuovi uffici societari presso la palazzina in concessione sita in via Calata Villa del Popolo interno Porto di Napoli, ditta esecutrice Ma.Da. Costruzioni S.r.l. P.IVA 07698291213 con sede in via Gaetano Salvatore 455/H, Napoli, ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione di un tracciato fognario per l'allaccio dal pozzetto di raccolta dei reflui alla condotta ubicata al centro strada in corrispondenza del pozzetto FC106;

**RILEVATO** che detti lavori verranno eseguiti nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio p.v., e consentendo il transito veicolare nel tratto di strada interessato dal tracciato fognario;

**RITENUTO** opportuno, allo scopo di consentire l'effettuazione dei lavori sopra descritti, rendere le area libere da qualsiasi occupazione od attività possa costituire intralcio alla realizzazione degli stessi, nonché dettare le prescrizioni finalizzate alla tutela della sicurezza dell'utenza portuale;

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;


**IL SEGRETARIO GENERALE**

### **ORDINA**

#### **Art.1**

Al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento riportato in premessa, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio, nel tratto di strada di via Calata Villa del Popolo, come meglio evidenziate in planimetria allegata, verrà eseguito un tracciato per l'allaccio dell'impianto di raccolta acque reflue della palazzina in concessione a La Nuova Meccanica Navale alla rete fognaria portuale. Nell'area di cantiere è vietato l'accesso ed il transito anche pedonale, la sosta auto ed ogni altra attività che non si strettamente connessa all'esecuzione dell'intervento.

Tale tratto di area d.m. dovrà inoltre essere sgombera da ogni merce/materiale /veicoli ivi depositati all'infuori di quelli riconducibili alla ditta esecutrice dell'intervento. Le merci/materiali/automezzi presenti nell' area oggetto della presente ordinanza saranno rimossi d'ufficio con oneri a carico dei proprietari.



**Art. 2**

**L'Impresa realizzatrice dell'intervento in argomento e responsabile dell'area di cantiere dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:**

- provvedere alla delimitazione dell'area interessata dai lavori con idonea segnaletica diurna e notturna, conforme alle normative e leggi vigenti e con recinzioni provvisorie aventi caratteristiche di resistenza tali da renderle idonee a sopportare la forte azione del vento ed i possibili urti dei mezzi pesanti che circolano in ambito portuale, impegnandosi a migliorarla su richiesta dell'AdSP MTC e/o della locale Autorità Marittima. È fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;
- non interrompere la circolazione stradale;
- adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed interferenze con la viabilità portuale. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa richiedente l'occupazione, restandone sollevata l'AdSP;
- acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente presso gli altri Enti e/o Amministrazioni competenti;
- attenersi a tutto quanto previsto dal Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. 81/08;
- comunicare a questa AdSP ed a tutti gli altri Enti e/o Amministrazioni competenti i nominativi della Ditta esecutrice, del Responsabile dei Lavori, del Responsabile di cantiere, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per qualsiasi danno arrecato a persone, cose e al demanio marittimo,
- evitare qualsiasi forma di inquinamento, diretta o indiretta, del pubblico Demanio e del mare territoriale;

**Art. 3**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

**Art. 4**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori.

Napoli, li 20-02-2026

←

**IL PRESIDENTE**  
dr. Eliseo CUCCARO